

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio IV – Direzione V del Dipartimento del

Tesoro

Via XX Settembre, 97

00187 – ROMA

Milano, 14 marzo 2024

Oggetto: Consultazione pubblica sugli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle crypto-attività

Spett.le Direzione,

nel cogliere l'invito di cui alla consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere un commento in merito all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti “MiCAR” e “TFR” sulle crypto-attività.

1

Appare necessario apportare al quadro normativo nazionale modifiche ulteriori rispetto a quelle proposte nello schema allegato?

Riteniamo che debbano essere varate norme più stringenti per tenere conto delle casistiche che si sono sviluppate negli ultimi anni, in assenza di regolamentazione. Ci sono operatori che hanno drenato risorse dall'economia reale, commettendo “truffe” ai danni dei risparmiatori: riteniamo che tali soggetti non debbano essere tutelati e che occorra una verifica di tipo restrittivo sul loro operato.

Si ritiene sufficiente quanto attualmente previsto dal D.L. FinTech o si reputa necessaria la previsione di una disciplina della crisi dedicata, modulata sulla falsariga di quella applicabile ad altre categorie di soggetti vigilati?

Riteniamo sufficiente quanto previsto dal D.L. FinTech.

Si ritiene necessaria l'introduzione di specifiche misure per la gestione della crisi per l'ipotesi che il responsabile del registro controlli i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali ai sensi dell'articolo 17 del D.L. FinTech?

Si invita il mercato a segnalare l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni per un completo adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dettata da MiCAR – nelle aree già coperte dallo schema di decreto legislativo o in ulteriori aree giudicate meritevoli di un intervento – con evidenza delle ragioni sottese.

Riteniamo che sia importante definire come verranno sanzionati i soggetti non in linea con il dettato MiCAR fino al 30 giugno (27 dicembre) 2024. È importante chiarire questo aspetto in considerazione della numerosità di truffe correlata a questi strumenti riscontrata in questi anni e l'impatto negativo sui cittadini.

Il Titolo II, Capo II, del d.lgs. n. 231/2007 disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni acquisiti in applicazione delle previsioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 3 terrorismo, che risulteranno applicabili anche ai CASP relativamente ai servizi su crypto-attività da essi prestati. Al fine di valutare l'esigenza di introdurre delle previsioni specifiche per tenere conto delle modalità operative tipiche dei CASP, si chiede ai soggetti interessati di segnalare e descrivere le modalità con le quali sono in grado di conservare o conservano abitualmente le informazioni e i dati di cui dispongono.

Le modalità di conservazione di informazioni e dati di cui dispongono i consulenti finanziari derivano da specifici obblighi di legge previsti nel Regolamento intermediari della CONSOB. La stessa norma prevede per gli intermediari obblighi ancora più stringenti: sono tenuti a conservare i dati per almeno 10 anni, mentre i consulenti finanziari per almeno 5. Possiamo definire questo obbligo già armonizzato alla normativa vigente in merito alla conservazione dei dati.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.



Luigi Conte
Presidente ANASF